



COMUNE DI COMO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. **14** di Registro

SEDUTA DEL 3 Febbraio 2022

PRESIDENTE: DOTT. MARIO LANDRISCINA

SEGRETARIO GENERALE: AVV. GIUSEPPE LOCANDRO

Sono presenti al momento della votazione della seguente deliberazione:

		PRESENTI	ASSENTI
LANDRISCINA MARIO	Sindaco	si	
CALDARA ADRIANO	Vice Sindaco	si	
CORENGIA ANGELA	Assessore	si	
GERVASONI PIERANGELO	“	si	
PETTIGNANO FRANCESCO	“	si	
CIOFFI LIVIA	“	si	
ANNONI PAOLO	“	si	
NEGRETTI ELENA	“	si	
BONDURI ALESSANDRA	“	si	
BUTTI MARCO	“	si	

OGGETTO: DEFINIZIONE INDIRIZZI ALLE SOCIETA' ED ENTI CONTROLLATI AI SENSI DELL'ART. 19 DEL D. LGS. N. 175/2016 E DELL'ART. 18 DEL D.L. 112/2008 - ANNUALITA' 2022-2024.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che l'art. 19, comma 5, del D.Lgs. 175/2016 (TUSP) prevede che le amministrazioni pubbliche fissino, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni, e tenuto conto di quanto stabilito all'art. 25 del TUSP stesso, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti e limiti alle assunzioni per le società, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera;
- che lo stesso art. 19, comma 6, prevede che le società sono tenute a garantire il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5, tramite propri provvedimenti, da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello;
- che lo stesso art. 19, comma 7, prevede che i provvedimenti e i contratti di cui ai commi precedenti siano pubblicati sul sito istituzionale delle società e degli enti pubblici soci e che, in caso di mancata o incompleta pubblicazione, siano applicate le sanzioni di cui agli artt. 22 comma 4, 46 e 47 comma 2, del D.Lgs. 33/2013;
- che l'art. 2, comma 1, letterb b) del TUSP definisce “ controllo” “...*la situazione descritta nell'[articolo 2359 del codice civile](#). Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo*” ;
- che l'art. 2, comma 1, lettera m) del TUSP definisce “società a controllo pubblico” “...*le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)*”;

Preso atto che sviluppi giurisprudenziali recenti (Corte dei Conti sez. Controllo Veneto, del. 18/2021/PAR del 29.1.2021 – Tar Emilia Romagna, sent.n.858 del 28.12.2020) ritengono che non sussista controllo pubblico quando gli enti pubblici soci non condividono il dominio della Società, perché non vincolate da norme di legge, statuto o patto parasociale. Il controllo pubblico si fonda sull'effettiva influenza degli enti partecipanti circa l'assunzione delle decisioni finanziarie e strategiche.

Visto altresì l'atto di indirizzo ex art. 154 comma 2 del TUEL 267/2000, datato 12 luglio 2019, con il quale il Ministero dell'Interno invita ad un intervento legislativo in grado di rimuovere l'incertezza in ordine alla definizione di “società in controllo pubblico” risultante dalle lett. b) ed m) dell'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 175/2016;

Verificato che ai sensi della normativa sopra richiamata, nell'ambito delle società partecipate dal Comune di Como si ravvisa la fattispecie di controllo diretto ex art. 2359 c.c in due casi:

- Como Servizi Urbani Srl in quanto l'Ente detiene una partecipazione pari al 100% del capitale sociale;

- Società del Politeama Srl – in liquidazione, di cui l’Ente detiene una partecipazione pari all’ 81,6325% del capitale sociale e che essendo posta in liquidazione non è interessata dal dettato dell’art. 19 del TUSP;

Verificato che ai sensi della normativa sopra richiamata, nell’ambito delle società partecipate dal Comune di Como vi sono le seguenti Società a partecipazione pubblica di maggioranza:

- Como Acqua Srl, ad intera partecipazione pubblica (l’Ente detiene una partecipazione pari al 2,090% del capitale sociale), come società a controllo analogo congiunto; è infatti istituita la Commissione di Controllo Analogo alla quale sono attribuite le funzioni di vigilanza, verifica e indirizzo strategico;
- Villa Erba SpA (l’Ente detiene una partecipazione pari al 7,312% del capitale sociale) come società la cui maggioranza del capitale appartiene a soci pubblici che però non esercitano “congiuntamente” il controllo;
- Spt Holding Spa, (l’Ente detiene una partecipazione pari al 41,7% del capitale sociale) come società la cui totalità del capitale appartiene a soci pubblici che però non esercitano “congiuntamente” il controllo;

Considerato pertanto che l’unica società per la quale, ai sensi del citato art. 19 del D.Lgs. 175/2016, l’Ente deve definire obiettivi specifici, annuali e pluriennali sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, contemperando l’esigenza di contenere la spesa con l’erogazione di prestazioni soddisfacenti da parte della società medesima, è la Como Servizi Urbani Srl, società in house providing, partecipata al 100% del capitale sociale;

Rilevata pertanto la necessità di formulare con il presente provvedimento gli obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento per la società Como Servizi Urbani Srl;

Considerato:

- che il quadro normativo permette di mantenere un orientamento elastico, al fine di mantenere una corrispondenza, comunque caratterizzata da efficienza, con i volumi di attività e di fatturato sviluppati dalla società;
- che l’auspicato contenimento delle voci di spesa non deve costituire un ostacolo all’eventuale potenziamento/ampliamento dell’attività svolta dalla società e deve quindi essere conciliato con tale eventualità, a condizione di mantenere inalterati i livelli della produttività e dell’efficienza della gestione;

Tenuto conto dell’attuale contesto economico e sociale, causato dall’emergenza epidemiologica, che ha comportato negli anni 2020 e 2021 una contrazione dei ricavi delle attività tipiche delle aziende e dei margini di redditività e che tale emergenza non è ancora cessata e che la medesima potrebbe riflettersi sui costi d’esercizio e sugli obiettivi specifici di contenimento di costi da definirsi con il presente atto;

Ritenuto pertanto di definire per il triennio 2022-2024:

- i seguenti indirizzi generali sul complesso delle spese di funzionamento della Como Servizi Urbani Srl:
 - a) perseguimento dell’equilibrio economico, finanziario e patrimoniale cioè dell’equilibrio fra i costi e i ricavi, fra le entrate e le uscite finanziarie, fra l’attivo e il passivo;

- b) uniformità della gestione operativa ai principi di sana gestione, di trasparenza e di contenimento della spesa, in particolare quella del personale mediante una previa valutazione di tutte le implicazioni sia in termini di effettiva economicità, sia sotto il profilo dell'efficienza e del buon andamento dell'attività amministrativa;
- c) attenzione al contenimento di alcune categoria di costi, con limitazione e riduzione degli oneri relativi alle spese per missioni e trasferte dell'organo amministrativo e del personale, alle spese per materiali di consumo, cancelleria, pubblicità, rappresentanza, sponsorizzazioni;
- d) contenimento delle spese per studi e incarichi di consulenza (ovvero prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressioni di giudizi, consulenze legali, al di fuori della rappresentanza processuale e patrocinio della società, ed in generale spese non riferibili a servizi professionali affidati per sopperire a carenze organizzative o altro): tali costi andranno contenuti nel limite massimo della media della spesa sostenuta nei due esercizi precedenti a quello di riferimento, salvo casi opportunamente motivati e preventivamente autorizzati;
- e) per quanto attiene le spese relative al personale, divieto di assunzioni di personale di qualsiasi tipologia in presenza di squilibri gestionali;
- f) per quanto attiene gli oneri contrattuali, l'eventuale distribuzione di premi di risultato o incentivi al personale, dovrà essere valutata ed effettuata sulla base di criteri oggettivi e misurabili e la corresponsione potrà avvenire solo in caso di raggiungimento di risultati economici positivi e di obiettivi assegnati raggiunti;

➤ i seguenti indirizzi specifici su alcune voci di spesa significative e rientranti nell'aggregato delle spese di funzionamento della Como Servizi Urbani Srl:

- g) per quanto riguarda affidamenti di incarichi e collaborazioni, attuare una procedura che preveda la pubblicazione di un avviso pubblico, salvo specifica motivazione;
- h) per quanto riguarda le spese del personale, non adottare provvedimenti di aumento del livello di inquadramento contrattuale del personale per lo svolgimento delle medesime funzioni e attività e non applicare incrementi retributivi non previsti o eccedenti i limiti previsti dal contratto collettivo applicato;
- i) per quanto riguarda l'acquisto di beni e servizi, fermo restando il ricorso al mercato elettronico, avvalersi, dove possibile, delle convenzioni Consip, e, qualora non siano applicabili tali convenzioni, richiedere, anche per importi inferiori alle soglie previste da leggi o regolamenti, più preventivi;
- j) non concedere sponsorizzazioni se non per eventi sportivi che si tengono sul territorio comunale e, in via eccezionale, per eventi di particolare rilievo di interesse strategico per la città, e comunque non oltre gli importi previsti nel budget;

Visto l'art. 18 del D.L. 112/2008, convertito con modificazione dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché le ulteriori modificazioni, come intervenute, da ultimo, con il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (TUSP): *“Le aziende speciali e le istituzioni si attengono al principio di Riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. Le aziende speciali e le istituzioni adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello. Le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla*

persona (ex IPAB) e le farmacie sono escluse dai limiti di cui al precedente periodo, fermo restando l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati (...).”;

Considerato che il Comune è socio di una Azienda Speciale Consortile per la gestione di servizi sociali, (Azienda Sociale Comasca e Lariana), cui viene impartito pertanto quale indirizzo specifico:

1. Attuare il *principio di contenimento dei costi del personale*, in coerenza con il citato art. 18 del D.Lgs. 112/2008, a prescindere dagli obblighi imposti dalla normativa;
2. Non adottare provvedimenti di aumento del livello di inquadramento contrattuale del personale per lo svolgimento delle medesime funzioni e attività;
3. Non applicare incrementi retributivi non previsti o eccedenti i limiti previsti dal contratto collettivo applicato
4. Perseguimento dell'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale, cioè dell'equilibrio fra i costi e i ricavi, fra le entrate e le uscite finanziarie, fra l'attivo e il passivo;
5. Uniformità della gestione operativa ai principi di sana gestione, di trasparenza e di contenimento della spesa, mediante una previa valutazione di tutte le implicazioni sia in termini di effettiva economicità, sia sotto il profilo dell'efficienza e del buon andamento dell'attività amministrativa

Preso atto che gli obiettivi specifici da fissarsi con il presente provvedimento completano e non contrastano quanto contenuto nel DUP, la cui nota di aggiornamento è in fase di predisposizione;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari – Società Partecipate;

Visto altresì, il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal Segretario Generale ai sensi dell'art. 103, comma 2, del vigente Statuto Comunale;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge:

D E L I B E R A

1. di definire per il triennio 2022-2024, in attuazione di quanto previsto dall'art. 19, comma 5, del D.Lgs. 175/2016, gli indirizzi di cui alla parte narrativa del presente provvedimento e che qui si richiamano integralmente, per la Como Servizi Urbani Srl, società in house providing partecipata al 100% del capitale sociale;
2. di definire per il triennio 2022-2024, in attuazione di quanto previsto dall'art. 18 del D.L. 112/2008, convertito con modificazione dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, gli indirizzi di cui alla parte narrativa del presente provvedimento e che qui si richiamano integralmente, per la Azienda Sociale Comasca e Lariana;
3. di dare atto che le disposizioni contenute nel presente provvedimento costituiscono gli obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento e i principi generali di riferimento per le politiche assunzionali e di contenimento degli oneri del personale a cui la Como Servizi Urbani Srl dovrà porre la massima attenzione;

4. di trasmettere il presente provvedimento alla Como Servizi Urbani Srl e all'Azienda Sociale Comasca e Lariana per i dovuti atti di recepimento;
5. di dare atto che il presente provvedimento deve essere pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi del comma 7 dell'art. 19 del D. Lgs. 175/2016;
6. di dichiarare il presente provvedimento, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, al fine di consentire agli Enti interessati di avviare l'iter di adozione dei provvedimenti conseguenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

AVV. GIUSEPPE LOCANDRO

IL PRESIDENTE

DOTT. MARIO LANDRISCINA